



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MALAN e BONFRISCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 2015

Disciplina delle unioni registrate

ONOREVOLI SENATORI. - Assistiamo in Italia ad un acceso dibattito sull'opportunità di riconoscere diritti ed obblighi giuridici alle coppie omosessuali, quale formazione sociale ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione.

Attualmente, l'indirizzo di politica legislativa in materia mira a disciplinare i rapporti di convivenza in forza delle varie sollecitazioni provenienti oltre che da istanze sociali, anche dalle numerose sentenze pronunciate sia a livello nazionale che sovranazionale che evidenziano, su tale tema, l'esistenza di una lacuna da colmare nel nostro ordinamento giuridico.

Sebbene tale esigenza sembri appartenere principalmente alle coppie omosessuali, in realtà si ritiene necessario creare una disciplina uniforme per entrambe le categorie di conviventi eterosessuali ed omosessuali. Tale scelta è funzionale ad evitare discriminazioni orientate sul sesso poiché, in quanto tali, illecite. Entrambe le tipologie di coppie, infatti, si trovano in una situazione sostanzialmente affine, con riguardo alla necessità di tutela e di riconoscimento da parte dell'ordinamento giuridico nazionale. Tale scelta, si ribadisce, eviterebbe problematiche di disparità di trattamento e risolverebbe il problema di regolamentare anche le convivenze *more uxorio* eterosessuali. Peraltro la equivalenza dei bisogni delle coppie conviventi, a prescindere dal loro orientamento sessuale, è stata riconosciuta dalla stessa Corte europea dei diritti dell'uomo che si è espressa nel senso di riconoscere, quale elemento distintivo tra le due categorie di coppia, il fatto che quelle eterosessuali possano accedere all'istituto del matrimonio, ma affermando che ciò non elide il bisogno dei

conviventi, indistintamente dal proprio sesso, di godere di una forma di tutela giuridica.

Si osserva in ogni caso che il Parlamento, seppure chiamato a regolamentare i rapporti di convivenza, non sia vincolato ad eguagliare, omologandolo, il rapporto di coppia omosessuale con il matrimonio. Nel nostro Paese quest'ultimo istituto è il solo ad essere costituzionalmente riconosciuto quale fondamento della «società naturale» ossia la famiglia.

Tale circostanza dipende dal fatto che la famiglia, come emerge dai lavori preparatori dell'Assemblea costituente, è concepita quale istituto pregiuridico, sussiste cioè prima ed indipendentemente dagli interventi legislativi.

Resta quindi cogente, nell'ambito della discrezionalità del legislatore, operare una netta distinzione tra la disciplina delle convivenze, con un regime applicabile indifferentemente fra persone dello stesso o di diverso sesso, e l'istituto del matrimonio.

A supporto di quanto precedentemente affermato, vi è una autorevole e copiosa produzione giurisprudenziale.

La Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 2010, n. 138, infatti, ha sancito il principio secondo il quale spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, specificando come in Italia l'intera disciplina dell'istituto del matrimonio, contenuta nel codice civile e nella legislazione speciale, postula la diversità di sesso dei coniugi.

In una recente sentenza, inoltre, la Cassazione (Cass. Civ. Sez. I, 15 marzo 2012, n. 4184), recependo sia l'orientamento della Corte costituzionale su menzionato che di

quello della Corte europea dei diritti dell'uomo, ha riconosciuto la coppia omosessuale quale titolare del diritto alla «vita familiare» e del diritto inviolabile, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, di vivere liberamente una condizione di coppia.

È opportuno a tale riguardo evidenziare come la Corte europea dei diritti dell'uomo distingua il concetto di «vita matrimoniale» con quello di «vita familiare», inquadrando, peraltro solo recentemente, il diritto della coppia omosessuale nella seconda categoria.

In particolare, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che le unioni tra omosessuali devono in ogni caso essere disciplinate a prescindere dal fatto che il singolo Stato voglia negare o garantire il loro diritto al matrimonio e che la carenza di disciplina delle coppie omosessuali configurerebbe, da parte del singolo Stato, una violazione dell'articolo 8 convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) (diritto alla vita privata). La Corte ha altresì precisato, nella nota sentenza del 2010 (Schalk e Kopft contro Austria) che «il matrimonio costituisce un istituto giuridico profondamente e intimamente legato al retroterra sociale e culturale che naturalmente differisce da una comunità all'altra. Per tali ragioni, la scelta dell'adozione di un regime giuridico che consenta il matrimonio alle coppie omosessuali rientra necessariamente nella discrezionalità del legislatore interno».

La Corte precisa ulteriormente che dalla necessità di disciplinare le convivenze non può derivare l'impossibilità di prevedere un regime parzialmente diverso per i due fenomeni, che rimangono pur sempre differenti in ordine ad alcuni aspetti fondamentali, e prosegue evidenziando come il trattamento normativo adottato non può considerarsi discriminatorio solo perché non si riconosca il diritto al matrimonio tra omosessuali. Quanto a tale aspetto, la Corte ritiene, in particolare, di poter escludere che il trattamento differenziato integri una violazione dell'articolo 8 della CEDU in riferimento

al divieto di discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale poiché «l'istituto matrimoniale è profondamente radicato nella fisionomia di una data società e, ad oggi, non può rinvenirsi una comune condivisione di valori tale da imporre un'omogenea regolamentazione dell'istituto nei diversi paesi».

Sia la Corte europea dei diritti dell'uomo che quella Costituzionale che di Cassazione, hanno quindi espresso i medesimi principi: non si può negare che da una coppia, dopo una stabile convivenza, possano discendere dei diritti e dei doveri, la cui declinazione è lasciata all'autonomia legislativa dei diversi Stati membri.

Anche la più recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 170 dell'11 giugno 2014), chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164, che prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione del sesso di uno dei coniugi comporta lo scioglimento del matrimonio, ha stabilito che tali norme sono costituzionalmente legittime rispetto alla previsione dell'automatismo tra rettifica di sesso e divorzio, e ciò in quanto nell'ordinamento giuridico italiano il matrimonio presuppone la diversità dei sessi dei suoi componenti, salvo poi evidenziare l'esistenza di una lacuna normativa consistente nella mancata disciplina delle convivenze. È questo aspetto, secondo la Corte, che è illegittimo: il fatto di passare da una situazione di tutela «rafforzata» ad una situazione priva di ogni tutela e disciplina.

Fatta questa opportuna precisazione e condividendo, seppure con i limiti sopra indicati, la necessità di colmare un vuoto legislativo relativo alle convivenze considerate come coppie di fatto e quindi «formazioni sociali in cui si svolge la personalità dei suoi membri», elaborando una disciplina omogenea per le coppie omosessuali e quelle eterosessuali, con la presente legge si prevede un riconoscimento dei diritti anche ai conviventi, senza minare l'istituto

del matrimonio che, nel comune sentire, rappresenta uno dei cardini della nostra società civile.

Sulla scorta di quanto sopra detto, il titolo quindi del disegno di legge potrebbe essere formulato come «Disciplina delle unioni registrate».

L'articolo 1 stabilisce che la legge ha quale finalità di disciplinare, senza discriminazione di sesso, le unioni registrate ed esplicita che tale istituto è distinto ed autonomo rispetto a quello del matrimonio.

L'articolo 2 prevede che per la costituzione dell'unione nonché per il suo scioglimento, è prevista una formalità quale presupposto necessario ma non oneroso: la realizzazione di un registro delle unioni presso l'ufficiale dello stato civile. Quest'ultimo è il soggetto legittimato sia a raccogliere le dichiarazioni dei relativi conviventi sia a provvedere alle dovute trascrizioni in tale registro. Il predetto articolo prevede altresì i casi di incompatibilità, a pena di nullità, all'accesso all'istituto per persone già legate da un rapporto di coniugio o per motivi di età o rapporti di parentela ed altri casi. Il predetto articolo esclude l'applicabilità a tale istituto delle convenzioni internazionali che disciplinano il matrimonio.

L'articolo 3 del testo esplicita diritti e doveri derivanti dalla registrazione dell'unione. Si tratta invero di diritti e doveri cosiddetti «naturalisti» ossia che, prima di esistere per legge, esistono in natura in quanto caratterizzanti la solidarietà esistente tra due persone che decidono di unirsi in un rapporto di coppia, quali l'assistenza morale e materiale e la coabitazione. Prevede altresì il venir meno di tale obbligo nei confronti di chi invece, comportandosi in maniera nettamente contraria allo spirito che lega l'unione, si allontana dalla casa e rifiuta di farvi ritorno.

L'articolo 4 prevede il diritto della coppia di scegliere, mediante una convenzione, il proprio regime patrimoniale. Anche in questo caso si è scelta la forma scritta ricevuta

dall'ufficiale dello stato civile così da essere certa e pubblica ma non onerosa.

L'articolo 5 prevede in capo ai componenti dell'unione registrata i diritti e doveri di cura, di assistenza e di assumere decisioni relative alla salute dell'altro componente l'unione, nel caso di incapacità di quest'ultimo, in occasione quindi sia di malattia che di morte di uno dei due componenti la coppia. La norma prevede altresì, alla stessa stregua del coniuge, il diritto al congedo parentale per tre giorni lavorativi retribuiti in caso di decesso o di documentata grave infermità dell'altro membro dell'unione.

L'articolo 6 prevede l'estensione al componente dell'unione registrata di una serie di diritti e poteri, già riservati al coniuge, in caso di accertata incapacità, totale o parziale, di agire di uno dei due componenti.

L'articolo 7 prevede diritti equivalenti ai familiari per l'assistenza penitenziaria.

L'articolo 8 conferisce rilievo nella graduatoria per l'ottenimento degli alloggi residenziali equivalenti a quello che oggi è riconosciuto per il convivente.

L'articolo 9 prevede il diritto al ristoro del danno in caso di decesso di uno dei due componenti la coppia a causa di un terzo.

L'articolo 10 prevede il subentro nel contratto di locazione dell'altro componente in caso di morte dell'intestatario del contratto di locazione.

L'articolo 11 prevede che, nell'ambito della successione legittima, concorra anche il componente dell'unione nonché prevede, in capo allo stesso, il diritto di abitazione sulla casa in cui la coppia ha vissuto.

L'articolo 12 disciplina le modalità di scioglimento dell'unione in modo agevole ed evitando costi notarili.

L'articolo 13 disciplina gli obblighi ed i diritti scaturenti da tale scioglimento in capo ad uno dei due componenti qualora economicamente più debole.

L'articolo 14 disciplina gli eventuali obblighi alimentari.

Dall'articolo 15 al 17 si opera una equiparazione tra la posizione del membro dell'unione registrata alla posizione del familiare oppure, a volte, del coniuge, in alcuni dettami del codice penale e di procedura penale e di leggi collegate al codice penale e di procedura penale, a titolo esemplificativo, contemplando tale figura nelle circostanze aggravanti o attenuanti di una fattispecie criminosa.

L'articolo 18 esclude che la registrazione dell'unione possa avere alcun conseguenza giuridica sui figli della coppia e dalla stessa non discende alcun diritto alle adozioni dei minori in qualsiasi forma. Su tale tema si premette, come già detto sopra, che il diritto alla «vita familiare» evocato in ambito europeo per gli omosessuali, non comprende il diritto ad accedere indiscriminatamente all'istituto del matrimonio é tantomeno alle adozioni. In particolare la Cedu lascia liberi i diversi Stati, a seconda del proprio patrimonio storico e culturale, di stabilire quale debba essere la legislazione nazionale su un tema così delicato. A tale riguardo si ritiene sia chiara la *ratio* della legge n. 184 del 1983 modificata dalla legge del 2001 n. 149: il legislatore italiano ha limitato l'istituto dell'adozione alle sole coppie coniugate da oltre tre anni e non separate nemmeno di fatto.

Questo rimane uno dei perentori *discrimen* tra il matrimonio e le unioni registrate. Il medesimo articolo, nell'esclusivo interesse del minore ed a tutela della continuità affettiva, contempla il caso di intervenuto de-

cesso o di impossibilità ad esercitare la responsabilità genitoriale per una sopravvenuta grave malattia del genitore del minore che ha un solo genitore, prevedendo il diritto all'affidamento del minore in favore del convivente registrato che con il minore ha convissuto.

L'articolo 19 disciplina i diritti delle coppie, già unite in matrimonio, a seguito di divorzio per il cambiamento di sesso di una delle parti.

Sebbene esistano delle iniziative parlamentari volte a riconoscere alle coppie omosessuali agevolazioni tributarie e diritti previdenziali e pensionistici, si ritiene sia importante escludere tale aspetto dal novero dei diritti in capo ai membri dell'unione registrata e ciò per le ripercussioni che tali diritti avrebbero sull'intera società e quindi sulla spesa pubblica. Si ritiene inoltre che tali diritti debbano essere strettamente collegati al ruolo della famiglia fondata sul matrimonio quale esclusiva destinataria dei benefici economici e sociali previsti dall'ordinamento vigente. La protezione infatti che lo Stato può garantire ad altre forme di organizzazione sociale tra due persone non deve essere equiparata a quella che in Italia è senz'altro, da sempre, come già espresso, la formazione sociale più tutelata in quanto alla base della società, ossia il matrimonio.

Si ringrazia l'Associazione senza scopo di lucro, Rete Sociale, per il contributo portato nelle riflessioni e nell'elaborazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge riconosce, in conformità all'articolo 2 della Costituzione, il diritto fondamentale di due persone, senza discriminazione di sesso, di costituire un'unione affettiva stabile, duratura, esclusiva, giuridicamente riconosciuta e come tale fonte di tassativi diritti e obblighi.

2. La presente legge regola gli effetti, compresi quelli patrimoniali, delle unioni registrate, intese come formazione sociale ai sensi dell'articolo 2, distinguendole nettamente dall'istituto del matrimonio che presuppone invece una unione tra due persone di sesso diverso.

3. Le disposizioni delle convenzioni e dei trattati internazionali relative al matrimonio non si applicano ai rapporti regolati dalla presente legge.

Art. 2.

(Modalità di costituzione delle unioni di coppia)

1. Due persone, senza discriminazione di sesso, possono stipulare un accordo, al fine di disciplinare i rapporti personali e patrimoniali relativi alla loro vita in comune, nei limiti delle disposizioni della presente legge.

2. Non possono costituire una unione registrata le seguenti categorie:

a) persone di minore età;

b) persone legate tra loro da rapporti di parentela o affinità, l'adottante e l'adottato o i suoi discendenti;

c) persone che dai registri dello stato civile risultino coniugate o separate legalmente o ancora vincolate da precedente unione registrata;

d) persone interdette per infermità di mente o per le quali il pubblico ministero abbia promosso istanza di interdizione;

f) persone condannate per omicidio consumato o tentato sul coniuge o sull'altra parte dell'unione registrata.

3. Presso l'ufficio di stato civile di ogni comune è istituito un registro delle unioni di coppia registrate.

4. L'unione registrata è costituita mediante dichiarazione, sottoscritta da entrambe le parti contraenti davanti all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno dei due contraenti ed avente ad oggetto la volontà di porre in essere una unione registrata. Nella medesima dichiarazione, i contraenti devono attestare, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che non ricorrono le cause ostative alla contrazione dell'unione registrata previste dal comma 2 del presente articolo. La falsa dichiarazione, oltre alle conseguenze penali previste dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, comporta la nullità assoluta dell'unione registrata stipulata. L'ufficiale dello stato civile appone, su tre esemplari originali della dichiarazione ricevuta, la data e la propria firma, consegnandone un esemplare a ciascuno delle parti contraenti. Il terzo originale della dichiarazione viene conservato negli atti dello stato civile e trascritto nell'idoneo registro delle unioni registrate.

5. L'ufficiale dello stato civile può rifiutare la ricezione della dichiarazione o l'iscrizione dell'unione registrata soltanto per le cause ostative di cui al comma 2. In caso

di rifiuto ingiustificato, si applica la pena prevista dall'articolo 328, primo comma, del codice penale. Contro il rifiuto di ricevere la dichiarazione dell'unione registrata è ammesso ricorso al tribunale competente per il luogo ove la dichiarazione è stata presentata. Il tribunale decide con decreto motivato da emettere entro trenta giorni.

6. L'unione registrata costituita con le modalità di cui ai commi precedenti, è opponibile ai terzi dalla data della sua trascrizione nel registro delle unioni registrate.

7. Con regolamento di esecuzione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono adottate le disposizioni per la introduzione del registro delle unioni registrate ed il loro adeguamento alla presente legge.

8. I componenti l'unione registrata sono denominati: «conviventi registrati» o «parte dell'unione registrata».

Art. 3.

(Diritti e doveri derivanti dalle unioni registrate)

1. Ciascuna parte dell'unione registrata è titolare dei medesimi diritti ed obblighi rispetto all'altra parte.

2. Dall'unione registrata deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Il diritto all'assistenza morale e materiale è sospeso nei confronti della parte che, allontanatasi senza il consenso dell'altra dalla comune abitazione, rifiuta di farvi ritorno.

Art. 4.

(Regime patrimoniale)

1. I conviventi registrati possono disciplinare in ogni tempo i loro rapporti patrimoniali attraverso apposite convenzioni per cui è richiesta, a pena di nullità, la forma

scritta e la ricezione delle stesse dall'ufficiale dello stato civile che cura la loro annotazione in calce alla dichiarazione della unione registrata. Le modifiche eventuali della convenzione devono, a pena di nullità, possedere la medesima forma della convenzione patrimoniale.

Art. 5.

*(Cura, assistenza e decisioni
in caso di morte)*

1. Ciascuna parte dell'unione registrata ha diritto di assistere l'altra in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne di tali istituti.

2. Ciascuna parte dell'unione registrata può:

a) assumere le decisioni necessarie sulla salute dell'altra parte in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

b) ricevere dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;

c) decidere, in caso di decesso dell'altra parte, sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in mancanza di preve disposizioni dell'interessato.

3. All'articolo 82 comma 2, lettera *a)*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: «da un familiare» sono inserite le seguenti: «, dall'altro componente dell'unione registrata».

4. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo le parole: «del coniuge» sono inserite le seguenti «o dell'altro componente dell'unione registrata».

Art. 6.

*(Interdizione, inabilitazione
e amministrazione di sostegno)*

1. Ciascuna parte dell'unione registrata può promuovere istanza di interdizione, di inabilitazione e di amministrazione di sostegno nei confronti dell'altra parte.

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 408, primo comma, dopo le parole: «il coniuge che non sia separato legalmente,» sono inserite le seguenti: «il convivente registrato,»;

b) all'articolo 410, terzo comma, dopo le parole: «dal coniuge,» sono inserite le seguenti «dal convivente registrato,»;

c) all'articolo 411, terzo comma, dopo la parola: «coniuge» sono inserite le seguenti: «o convivente registrato»;

d) all'articolo 426, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «del convivente registrato,».

Art. 7.

(Assistenza penitenziaria)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o con l'altro componente dell'unione registrata costituita prima della detenzione»;

b) all'articolo 30:

1) al primo comma, dopo le parole: «di un familiare» sono inserite le seguenti: «, del convivente registrato»;

2) al secondo comma, dopo le parole: «eventi familiari» sono inserite le seguenti: «o relativi all'unione registrata».

Art. 8.

(Assegnazione di alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica)

1. Le regioni, anche a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono la valutazione dell'unione registrata ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.

2. All'articolo 13, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «o, gradatamente,» sono inserite le seguenti: «del convivente registrato,»;

b) le parole: «purché la convivenza» sono sostituite dalle seguenti: «purché l'unione registrata o la convivenza».

Art. 9.

(Risarcimento del danno)

1. In caso di morte di una delle parti dell'unione registrata, qualora l'evento derivi da fatto illecito, l'altra parte può chiedere il risarcimento del danno subito, da liquidare in relazione alle proprie condizioni economiche, alla durata dell'unione e ad ogni altro elemento utile.

Art. 10.

(Successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte della parte dell'unione registrata che sia titolare del contratto di locazione dell'immobile destinato a comune abitazione, l'altra parte ha diritto di succedere nel medesimo contratto, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla data del decesso.

Art. 11.

(Diritti successori e diritto di abitazione)

1. Nelle successioni legittime, alla persona unita in unione registrata con il defunto sono riconosciuti i diritti spettanti al coniuge del defunto.

2. Dopo la morte di una delle persone unite in unione registrata, alla persona superstite sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza della coppia e di uso sui beni mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

Art. 12.

(Scioglimento dell'unione registrata)

1. Gli effetti dell'unione registrata cessano:

- a) per morte di uno dei due contraenti;
- b) per matrimonio di uno dei due contraenti;
- c) per scioglimento volontario per mutuo consenso o per volontà di una parte.

2. Lo scioglimento per mutuo consenso avviene con dichiarazione sottoscritta da entrambi i contraenti e ricevuta dall'ufficiale dello stato civile che provvede entro quindici giorni dalla sua ricezione a trascriverla nel registro delle unioni registrate ad annotarla in calce alla dichiarazione costitutiva dell'unione registrata. L'unione è sciolta dalla data della sua trascrizione.

3. Lo scioglimento per volontà di una delle parti avviene mediante dichiarazione di una delle parti, redatta per iscritto e notificata tramite ufficiale giudiziario all'altra parte, in cui è espressa la volontà di produrre lo scioglimento dell'unione e la cessazione dei suoi effetti. La dichiarazione così come notificata è depositata presso l'ufficiale dello stato civile del comune ove è stata registrata l'unione con la prova dell'av-

venuta notifica e l'ufficiale dello stato civile provvede alla sua trascrizione e alla contestuale annotazione dello scioglimento a margine della dichiarazione di unione registrata. L'unione è sciolta dalla data di trascrizione.

Art. 13.

(Diritto al sostegno economico nel caso di scioglimento dell'unione registrata)

1. Nei casi di scioglimento dell'unione registrata, la parte che ha prestato il proprio apporto, anche domestico, alla conduzione dell'unione o al patrimonio dell'altra parte ha diritto in proporzione alla durata della convivenza, se non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, a un assegno periodico o alla corresponsione di una somma in un'unica soluzione nella misura concordata con l'altra parte ovvero, in mancanza di accordo, a un assegno periodico determinato dal giudice, tenuto conto della situazione economica del soggetto onerato, dell'entità del contributo fornito e della durata dell'unione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentite le parti.

2. Il provvedimento del giudice stabilisce i criteri per l'adeguamento automatico del valore dell'assegno nella misura risultante dalla variazione annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, rilevato all'Istituto nazionale di statistica. In caso di manifesta iniquità, il giudice può escludere l'adeguamento con decisione motivata.

3. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione registrata, una convivenza o contrae matrimonio.

4. Qualora sopravvengano giustificati motivi, il tribunale, in camera di consiglio, può, su istanza di parte, disporre la revisione del valore dell'assegno.

Art. 14.

(Obbligo alimentare)

1. Qualora una delle parti dell'unione registrata versi nelle condizioni previste dall'articolo 438, primo comma, del codice civile, l'altra parte è tenuta a prestarle gli alimenti, nella misura determinata in base ai criteri di cui al secondo comma del medesimo articolo fino alla data in cui cessino dette condizioni.

Art. 15.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 384 il primo comma è sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o l'altra parte dell'unione registrata da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore»;

b) all'articolo 570:

1) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano anche qualora i fatti siano commessi da una delle parti di un'unione registrata nei confronti dell'altra»;

2) al terzo comma, le parole: «del precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «del secondo comma»;

c) all'articolo 577, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo, con-

tro un affine in linea retta o contro l'altra parte dell'unione registrata»;

d) all'articolo 612-*bis*:

1) al primo comma, dopo le parole: «di un prossimo congiunto» sono inserite le seguenti: «o dell'altro componente di un'unione registrata»;

2) al secondo comma, dopo le parole: «o divorziato,» sono inserite le seguenti: «dall'altro componente di un'unione registrata,»;

e) all'articolo 649, primo comma, dopo il numero 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*) della persona a esso legata da unione registrata».

Art. 16.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35:

1) al comma 1, dopo le parole: «parenti o affini fino al secondo grado» sono aggiunte le seguenti: «o parti di un'unione registrata»;

2) alla rubrica, le parole: «o coniugio» sono sostituite dalle seguenti: «, coniugio o unione registrata»;

b) all'articolo 36:

1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o dell'altro componente dell'unione registrata»;

2) al comma 1, lettera b), le parole: «o del coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «, del coniuge o dell'altro componente dell'unione registrata»;

3) al comma 1, lettera f), le parole: «o del coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «, del coniuge o dell'altro componente dell'unione registrata»;

4) al comma 2, dopo le parole: «di coniugio» sono inserite le seguenti: «unione di coppia» e sono aggiunte, in fine, le se-

guenti parole: «o la cessazione degli effetti dell'unione registrata»;

c) all'articolo 199:

1) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «i prossimi congiunti dell'imputato» sono inserite le seguenti: «o la persona a esso legata da unione registrata»;

2) al comma 3, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure sia o sia stato legato a esso da unione registrata»;

3) alla rubrica, dopo le parole: «dei prossimi congiunti» sono aggiunte le seguenti: «e delle parti dell'unione registrata»;

d) all'articolo 681, comma 1, dopo le parole: «o da un suo prossimo congiunto» sono inserite le seguenti: «o dalla persona legata a esso da unione di registrata».

Art. 17.

*(Modifiche a leggi collegate
al codice penale e di procedura penale)*

1. All'articolo 19, comma 3, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «dell'altro componente dell'unione registrata,».

2. All'articolo 4, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, dopo le parole: «che risultino» sono inserite le seguenti: «legati da unione registrata».

3. All'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, alle parole: «convivente *more uxorio*» sono premesse le seguenti: «parte di un'unione registrata».

Art. 18.

(Inefficacia della unione registrata sullo stato giuridico dei figli e inapplicabilità della disciplina di cui agli articoli 6 e 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

1. La registrazione dell'unione non ha effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, non si applicano alle unioni registrate.

3. Il figlio monogenitore di uno dei due conviventi registrati, nel caso di decesso del genitore o di grave malattia che impedisca oggettivamente l'esercizio della responsabilità genitoriale, viene affidato all'altra parte dell'unione registrata con cui il minore ha convissuto.

Art. 19.

(Diritti delle coppie già unite in matrimonio a seguito di divorzio per il cambiamento di sesso di una delle parti)

1. A seguito di divorzio conseguente a sentenza passata in giudicato di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164, le parti possono proseguire il rapporto come unione civile rendendo la dichiarazione di cui all'articolo 2 della presente legge;

2. La durata del matrimonio rileva in ordine agli effetti patrimoniali dell'unione civile.

